



CONFINDUSTRIA

MES Cina

Indicazioni per la consultazione pubblica UE

Aprile 2016



INDICE

EXECUTIVE SUMMARY

- 1. INTRODUZIONE AL QUESTIONARIO E RISPOSTE SULLE "MITIGATIONS"**
- 2. FAC-SIMILE DI QUESTIONARIO COMPILATO**
- 3. I CRITERI UE PER IL RICONOSCIMENTO DEL MES**
- 4. LA SEZIONE 15 DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA CINA ALLA OMC**

EXECUTIVE SUMMARY

Il dibattito sulla concessione del MES alla Cina ha dato luogo ad una consultazione pubblica attraverso la quale la Commissione invita gli stakeholders a rispondere ad un questionario. La struttura di tale questionario appare fortemente discutibile per alcune ragioni riportate più sotto. La nostra opinione è che esso orienti le risposte verso conclusioni parziali e predeterminate, che non considerano tutte le opzioni a disposizione, volgendo a corroborare soltanto quelle già identificate, sulla cui efficacia, pesano peraltro dubbi e condizionalità. Appare tuttavia difficile fare sì che esso venga ritirato e riformulato, perciò è necessario individuare uno schema per fornire le risposte più coerenti con la nostra posizione in una logica, per lo più, di "limitazione dei danni".

Confindustria e l'industria europea chiedono da tempo un'accurata analisi di impatto economico sui possibili effetti della concessione del MES alla Cina. Nondimeno, il questionario viene somministrato prima di disporre di tale analisi, e di poterla commentare per intero. Scelta a nostro avviso illogica e contraria all'approccio di "better regulation", ma soprattutto, con essa si privano gli stakeholders industriali del principale elemento di valutazione. Su questo terreno l'operato della Commissione appare particolarmente incerto. Il primo passaggio formale per la valutazione d'impatto ("Inception Impact Assessment" - IIA), a sua volta basato su una nota informativa inviata agli Stati membri nel mese di gennaio (riportata tra i documenti allegati al questionario), non fornisce sufficienti indicazioni metodologiche, soprattutto in merito all'impatto sull'occupazione e fa astrazione di elementi d'indagine che secondo Confindustria avrebbero invece importanza fondamentale. In quanto alle opzioni tecniche per l'eventuale modifica del regolamento antidumping, l'IIA fornisce i risultati quantitativi di una sola delle due ipotesi considerate dalla Commissione come alternative alla non-concessione del MES (liquidata peraltro in maniera inopinatamente sbrigativa). Al momento sono infatti disponibili soltanto le stime dell'opzione che volge a concedere il MES in maniera incondizionata. Per conoscere gli esiti della seconda ipotesi, che prevede alcune condizionalità, si rimanda invece al mese di maggio, a consultazione ormai chiusa.

L'impianto complessivo dell'analisi appare quindi viziato alla base. Di conseguenza, anche il questionario, che ne è derivazione diretta, sconta le medesime incongruenze e criticità. In particolare, la parte dedicata alla seconda opzione descritta nell'IIA, sulla quale la Commissione cerca chiaramente di ottenere il consenso, considera degli strumenti correttivi ("mitigations") di dubbia o solo parziale efficacia, sulla quale, come si è detto, non è ancora disponibile alcun dato analitico ufficiale. Infine, prassi assai inusuale, il questionario non contempla il consueto spazio dedicato ai "commenti", che avrebbe permesso quanto meno di formulare alcune considerazioni per motivare le risposte fornite. Di fatto, il sistema a scelta multipla "secco" costringe ad immaginare anticipatamente l'esito della lettura tentando di "interpretarla". Infine, aspetto non trascurabile, il questionario è rivolto alle imprese poiché contempla domande (campi obbligatori) alle quali un'associazione non potrebbe rispondere. Nondimeno, la nostra indicazione è di rispondere ugualmente. Beninteso, tante più saranno le risposte fornite dalle imprese, tanto più le loro indicazioni verranno recepite.

Nelle pagine seguenti si riportano le tre sezioni del questionario con le indicazioni per le risposte. Per ogni sezione sono forniti dei commenti generali e talune domande vengono "esplicitate" fornendo la chiave di lettura per la risposta. In particolare per la sezione 3 l'assunto è quello riportato più sopra, ossia che il questionario è pilotato e le risposte saranno invariabilmente utilizzate per sostenere le tesi e gli strumenti che la Commissione Ue ha già stabilito.

Infine, a complemento dell'esercizio di pre-compilazione, si è ritenuto utile illustrare anche i principali aspetti tecnico-giuridici della materia e fornire un commento agli orientamenti assunti dalla Commissione, così da fornire, insieme all'esercizio di compilazione, anche alcuni elementi di riferimento per questo complesso dossier.

1. INTRODUZIONE AL QUESTIONARIO

La prima sezione del questionario riguarda l'identità del rispondente. Nella 2° sezione il nostro obiettivo è fare emergere come il cambio di metodologia per il calcolo del dumping sottinteso dalla Commissione Ue avrebbe un impatto fortemente negativo (sulle imprese, sull'economia e sull'occupazione). La 3° sezione contenente i riferimenti alle "mitigations options" è la più critica. Confindustria si oppone alla modifica dell'attuale Regolamento antidumping, soprattutto se essa mira a "barattare" la concessione del MES con le mitigations. Tuttavia, tenendo conto della capziosità dell'esercizio, va risolto un dilemma sulle risposte da dare i cui tratti vengono riassunti più sotto.

LE "MITIGATIONS OPTIONS"

Adozione del criterio del "cost adjustment". Tale metodologia è già considerata nel Reg. antidumping UE (Art. 2.5) e prevede un adeguamento di costi e prezzi utilizzati per il calcolo del margine di dumping per tener conto delle distorsioni presenti nei fattori produttivi impiegati per i beni oggetto di indagine. Tale pratica è attualmente utilizzata in alcuni procedimenti antidumping che interessano, in particolare, la Russia al fine di incorporare nel calcolo del "normal value" le distorsioni presenti nel mercato energetico russo. Tale soluzione sarebbe poco praticabile nei confronti della Cina, perché nel caso russo la distorsione riguarda essenzialmente un input, l'energia, che rappresenta una percentuale rilevante del costo di produzione, mentre nel caso cinese le distorsioni riguarderebbero una molteplicità di input; inoltre, l'utilizzo del "cost adjustment" è attualmente oggetto di contenziosi in ambito OMC in merito ai quali le conclusioni del DSB (Dispute Settlement Body – organo di risoluzione delle controversie) sembrerebbero avvalorare la censura di tale pratica, pregiudicandone in linea di principio l'utilizzo da parte della UE.

Disapplicazione della "lesser duty rule" (LDR). La LDR, anch'essa già prevista nel regolamento antidumping di base, consente l'applicazione di dazi ad un livello inferiore rispetto al margine di dumping se sufficiente a correggere il pregiudizio subito dall'industria. La disapplicazione della LDR avrebbe impatto assai limitato o addirittura nullo nel caso di utilizzo dei prezzi e costi cinesi quale parametro per il calcolo del margine di dumping, poiché, anche in assenza della LDR, i dazi antidumping risultanti non si attesterebbero ad un livello sufficiente a compensare il danno subito dall'industria. Inoltre, molti Stati membri UE si sono opposti alla disapplicazione di tale clausola in sede di discussione del dossier sulla modernizzazione dei TDIs. Tuttavia, la disapplicazione della LDR – di per sé ed indipendentemente dal dibattito sul MES – è sempre stata una richiesta dell'industria.

"Grandfathering". Si configurerebbe come una sorta di salvaguardia dei diritti acquisiti per i settori coperti da misure in vigore contro la Cina. Esso consentirebbe di continuare ad utilizzare le attuali metodologie di calcolo fino al successivo rinnovo alla scadenza (o meglio, eviterebbe alla Commissione un tanto complesso quanto controverso ri-calcolo delle misure per adeguarle al metodo standard). Si tratta di una misura dall'effetto temporaneo e valida soltanto per i casi oggetto di misure in vigore alla data in cui la modifica normativa diverrebbe efficace.

Anti-sovvenzioni. La Commissione interroga i rispondenti sull'opportunità di rafforzare la componente anti-sovvenzione nelle indagini antidumping, estendendola, oltre alle sovvenzioni indicate dai denunciatori, a tutte le forme di sovvenzione statale che potrebbero emergere nel corso dell'inchiesta antidumping.

E' utile riassumere alcune circostanze. La prima e più importante è che la maniera in cui è stato strutturato il questionario non sembra lasciare la possibilità di discutere circa l'opportunità di concedere o meno il MES alla Cina, quasi che tale esito fosse scontato, cosa che invece non è. Incurante delle argomentazioni che riportiamo nei capitoli seguenti, nonché della logica del mercato, il questionario si astraie dal dibattito sul merito attribuendosi rigida e meccanica autoreferenzialità conferendo alle mitigations una sorta di "vita propria" volutamente scollegata dal presupposto fondamentale che viene colpevolmente omesso: se

alle importazioni cinesi venisse applicata la metodologia di calcolo standard, qualsiasi lenitivo sarebbe inutile poiché l'efficacia del dispositivo antidumping sarebbe irrimediabilmente minata alla base dall'utilizzo di prezzi e costi cinesi. Di qui il dilemma sulle risposte da dare, tenuto conto che:

- la Commissione sembra dare per scontato che presenterà una proposta legislativa di modifica del Regolamento antidumping, ma è pur vero che l'opposizione del Parlamento europeo, dell'industria e della società civile costituiscono un serio deterrente;
- appare chiaro, in questo scenario, che la Commissione punta a lenire l'impatto negativo della concessione del MES con le mitigations;
- il questionario è rigido e non vi è modo di commentare o integrare le risposte;
- le risposte di Confindustria saranno pubbliche.

Considerate singolarmente, le mitigations appaiono misure in favore dell'industria. Alcune, come la disapplicazione della Lesser Duty Rule, o l'intensificazione delle indagini anti-sovvenzioni, sono richieste "storiche" dei produttori. I quesiti però vengono posti in maniera surrettizia, ossia chiedendo se (qualora il calcolo del dumping cinese fosse svolto in maniera standard) tale o tal'altra mitigation non sarebbe di aiuto a ridurre gli effetti negativi. Se fosse stato possibile, la risposta sarebbe stata: *"no, perché se cambiano le regole a monte qualsiasi palliativo sarà inutile"*. Purtroppo la scelta multipla è "secca" e non consente sfumature. Conviene analizzare le domande nel dettaglio.

Prendiamo la domanda sul **Grandfathering**. *"Secondo voi, esentare le misure vigenti dall'applicazione della metodologia standard sarebbe utile per ridurre ogni impatto negativo su (economia Ue, occupazione Ue, utilizzatori e consumatori Ue)"?*

Quella sul **Cost adjustment** nelle sue due componenti: *"secondo voi rafforzare le regole esistenti o introdurre di nuove consentirebbe alla Ue di trattare in maniera più efficace le distorsioni di mercato nelle inchieste e nel calcolo del margine antidumping"? - " ... sarebbe utile per ridurre l'impatto negativo delle distorsioni nella struttura dei costi/prezzi dei produttori cinesi su economia, occupazione, utilizzatori e consumatori Ue"?*

Quella sulla **Lesser Duty Rule**: *"secondo voi la disapplicazione della LDR nelle situazioni in cui si rilevano chiaramente gravi distorsioni costi/prezzi sarebbe un modo efficace per ridurre l'impatto negativo che potrebbe derivare dal cambio della metodologia per il calcolo del dumping su economia, occupazione, utilizzatori e consumatori Ue"?*

Si può rispondere: *"molto", "in parte", "neutrale", "no", "non so"*.

Va considerato infine come verranno elaborate le risposte. Con ogni probabilità non sarà l'occhio umano (anche se fosse, l'assenza di commenti sterilizzerebbe ugualmente le risposte), ma una macchina a lettura ottica che produrrà statistiche in base alle percentuali. Verosimilmente, i dati saranno ordinati e commentati dagli stessi estensori del questionario.

Al riguardo sono state confrontate due impostazioni.

La prima riprende l'orientamento di AEGIS, che rappresenta i settori industriali europei maggiormente interessati dal dumping cinese e suggerisce di fornire risposte negative sull'efficacia delle mitigations coerentemente con le premesse teoriche e le condizionalità discusse più sopra. Tale orientamento affronta la consultazione con un atteggiamento, giustamente, conflittuale anche se gli elementi teorici e le condizionalità in questione non sono contemplati dall'impianto logico del questionario. Il rischio è che l'analisi delle risposte indichi che l'industria rifiuta le mitigations di per sé. Spinta alle estreme conseguenze (che vanno prudenzialmente considerate visto l'approccio fin qui adottato) la Commissione potrebbe manipolarle fino ad indurre che, poiché non necessita di correttivi, l'impatto della concessione

del MES alla Cina non sarebbe poi così grave. Ad una lettura “piatta”, infatti, emergerebbe che il rispondente ritiene inefficaci il “periodo di grazia” con cui verrebbero salvaguardati dal ri-calcolo i dazi in essere in caso di concessione del MES (“*grandfathering*”); la disapplicazione della ingiustificatamente generosa regola del “dazio minimo sufficiente”; il considerare le distorsioni interne nella formazione dei prezzi e dei costi (“*cost adjustment*”) ed il rafforzamento della componente anti-sovvenzioni nelle investigazioni antidumping.

Esclusa l’astensione (“non lo so”), l’alternativa era la risposta “in parte” (“*somewhat effective*”) con l’intento di fare emergere le condizionalità sottostanti. Ad esempio, il fatto che il *grandfathering* riguarderebbe solo alcuni settori e per un periodo limitato nel tempo, e così via. Tuttavia, nemmeno questa risposta avrebbe consentito di fare emergere l’omissione di fondo (il cambio di metodologia non è commensurabile con le mitigations) e non sarebbe stata esente da rischi di manipolazione. Il principale sarebbe stato quello di avallare il trade-off implicito, ossia “benedire” le mitigations come contropartita della concessione del MES.

L’alea in entrambi i casi resta ampia, ma la consultazione con i settori maggiormente interessati dalle inchieste antidumping contro la Cina ha indicato che il primo tipo di risposte (la linea “negativa”) è quello più coerente ed adeguato. A complemento, Confindustria invierà una lettera con il testo allegato per evidenziare le criticità della consultazione.

Per approfondimenti sui principali aspetti tecnico-giuridici in particolare sui criteri UE per il riconoscimento del MES e sui contenuti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina alla OMC, si vedano i capitoli 3-4. In sintesi, dall’analisi delle disposizioni del Protocollo, non vi sarebbe un obbligo giuridico in capo alla Ue, né automaticità nel riconoscere il MES alla Cina nel 2016 in quanto: a) la Cina rispetta soltanto uno dei 5 criteri macroeconomici stabiliti dalla UE come condizione; b) le parti residuali del paragrafo 15 - che resteranno in vigore dopo la scadenza di dicembre 2016 - continueranno a rendere possibile l’utilizzo di metodologie alternative per il calcolo del margine di dumping. Posto che non vi è un’interpretazione autentica del presunto meccanismo di automaticità del Protocollo e che la Commissione non ha fornito la propria, sussiste la possibilità di attendere una pronuncia definitiva dell’organo di composizione delle controversie dell’OMC, qualora adito dalla Cina.

2. FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO

Consultazione pubblica aperta sui possibili cambiamenti nella metodologia per stabilire il dumping e le sovvenzioni nelle inchieste di difesa commerciale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese¹.

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

Il libero scambio agisce notoriamente come motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro, ma necessita di una concorrenza leale e senza distorsioni tra produttori nazionali ed esteri. In presenza di pratiche commerciali sleali che falsano le condizioni del mercato è possibile ricorrere a strumenti di difesa commerciale (antidumping e antisovvenzioni) per ripristinare condizioni eque di scambio. Gli strumenti di difesa commerciale sono parte integrante del quadro normativo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)² e sono state recepite nella legislazione dell'UE con il regolamento antidumping di base³ e il regolamento antisovvenzioni di base⁴. Nelle inchieste antidumping, in base alle norme generali e in normali condizioni di mercato, il dumping è calcolato confrontando il prezzo all'esportazione di un prodotto esportato nell'UE con i prezzi interni (o, se questi ultimi non sono affidabili, con i costi di produzione) praticati per lo stesso prodotto nel paese di esportazione ("metodologia standard per il dumping"). Le norme OMC prevedono tuttavia un trattamento speciale per i paesi nei quali il commercio è oggetto di monopolio completo o quasi completo e nei quali tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato. In pratica, i costi e i prezzi interni praticati in questi paesi non sono utilizzati come base per il confronto con i prezzi all'esportazione, poiché giudicati inattendibili a causa dell'influenza pervasiva dello Stato nell'economia. Per calcolare i margini di dumping in questi casi le autorità incaricate dell'inchiesta utilizzano i dati di un altro paese terzo ad economia di mercato (il cosiddetto "paese di riferimento"). Si tratta di una metodologia per economie non di mercato, la cosiddetta "metodologia del paese di riferimento". Le disposizioni pertinenti nella legislazione dell'UE figurano all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), relativo ai paesi non membri dell'OMC e all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), relativo agli ex paesi a commercio di Stato che sono attualmente membri dell'OMC, tra i quali Cina, Vietnam, Armenia e Kazakistan. Per questi paesi il valore normale viene determinato sulla base delle norme generali solo se gli esportatori dimostrano di soddisfare i cinque criteri indicati alla lettera c)⁵. In caso contrario, il valore normale è calcolato sulla base dei prezzi o dei costi in un paese terzo a economia di mercato, il cosiddetto paese di riferimento. Quando la Cina ha aderito all'OMC, nel 2001, persistevano nella sua economia distorsioni significative: per questo motivo, ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina, gli altri membri dell'OMC hanno la possibilità di non considerarla come un'economia di mercato nei procedimenti antidumping (AD) e antisovvenzioni (AS). L'11 dicembre 2016, alcune disposizioni della procedura antidumping (AD) e antisovvenzioni (AS). L'11 dicembre 2016, alcune disposizioni della sezione 15 relative alla "comparabilità dei prezzi nella determinazione delle sovvenzioni e del dumping" scadranno. Le principali opzioni che si profilano per dare un seguito alla scadenza delle disposizioni pertinenti della sezione 15 del protocollo di adesione sono tre:

- lasciare la normativa dell'UE invariata;

¹ La questione si pone anche per altri paesi in situazione analoga.

² Cfr.: https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm e https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm

³ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

⁴ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

⁵ I cinque criteri sono: 1) le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, devono essere prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione devono riflettere nel complesso i valori di mercato; 2) i documenti contabili delle imprese devono essere soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; 3) i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non devono essere soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti; 4) le imprese in questione devono essere soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività; 5) le conversioni del tasso di cambio devono avere luogo ai tassi di mercato.

- modificare la metodologia antidumping relativa agli strumenti di difesa commerciale senza misure supplementari;
- modificare la metodologia antidumping relativa agli strumenti di difesa commerciale come parte di un pacchetto comprendente misure supplementari.

Se la Cina e altri membri dell'OMC dovessero essere rimossi dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento antidumping di base, non sarà più possibile applicare a questi paesi la metodologia del paese di riferimento per la determinazione dei margini di dumping. Si prevede che ciò determinerà margini di dumping mediamente più bassi, poiché di norma la metodologia standard non prende in considerazione le distorsioni che persistono nell'economia cinese e/o in altre economie non di mercato. Questi margini più bassi potrebbero indebolire l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE: le importazioni oggetto di dumping continuerebbero ad entrare sul mercato dell'UE, con conseguenze negative sull'industria dell'Unione in termini di produzione e addirittura mettendo a rischio posti di lavoro. La Commissione sta pertanto analizzando le varie opzioni praticabili, comprese quelle intese a limitare l'impatto negativo che un'eventuale modifica della legislazione sugli strumenti di difesa commerciale in vigore potrebbe avere per gli operatori economici dell'UE. Come sottolineato nella valutazione d'impatto iniziale pubblicata il 10 febbraio 2016, l'iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto sociale al di là dell'occupazione e un impatto limitato sull'ambiente. La consultazione pubblica aperta aiuterà la Commissione a individuare le principali preoccupazioni dei portatori d'interesse in merito alle conseguenze economiche delle varie strategie possibili e a trovare il modo più efficace di attenuare eventuali effetti negativi. I risultati della consultazione saranno integrati nella valutazione d'impatto che i servizi della Commissione stanno attualmente preparando e che contribuirà a definire la posizione della Commissione in merito a un'eventuale modifica legislativa. Oltre a questa consultazione pubblica online aperta, la Commissione organizzerà una conferenza per i soggetti interessati i cui dettagli saranno forniti in un secondo tempo. La consultazione pubblica aperta aiuterà la Commissione a individuare le principali preoccupazioni dei portatori d'interesse in merito alle conseguenze economiche delle varie strategie possibili e a trovare il modo più efficace di attenuare eventuali effetti negativi. I risultati della consultazione saranno integrati nella valutazione d'impatto che i servizi della Commissione stanno attualmente preparando e che contribuirà a definire la posizione della Commissione in merito a un'eventuale modifica legislativa. Oltre a questa consultazione pubblica online aperta, la Commissione organizzerà una conferenza per i soggetti interessati i cui dettagli saranno forniti in un secondo tempo. Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili [qui](#). Le domande contrassegnate da un asterisco (*) sono obbligatorie.

1. Dati relativi ai rispondenti

Avvertenza: la compilazione di questa sezione è obbligatoria. Solo così le risposte al questionario saranno prese in considerazione.

Nella compilazione di questa prima sezione le Associazioni / imprese dovranno riportare le informazioni riguardanti la propria "anagrafica" (ad es. dati identificativi, contatti, descrizione del settore di attività ecc.). I quesiti contrassegnati con asterisco richiedono obbligatoriamente una risposta. È possibile specificare se si vuole rendere pubbliche le risposte sul sito della DG Trade. In caso contrario (anonimato) andranno compilate le parti con l'indicazione "not for publication". Per la compilazione di questa parte non sono necessarie indicazioni specifiche. "EU Transparency Register": è un sistema di registrazione volontaria per specifici rappresentanti d'interessi attivi presso le istituzioni dell'UE (es. organizzazioni di rappresentanza, società di consulenza ecc.) creato nell'ottica di rendere il più trasparente possibile il processo decisionale UE. Chi è già registrato dispone di un numero identificativo che andrà inserito nella casella.

* Trasparenza e riservatezza

Per garantire l'apertura e la trasparenza della consultazione pubblica, la relativa relazione sarà pubblicata sul sito web della Commissione europea.

Saranno inoltre pubblicati i contributi e i dati identificativi (nome od organizzazione, ma non l'indirizzo e-mail) dei rispondenti, a meno che essi richiedano espressamente la non pubblicazione dei propri dati identificativi (nome e organizzazione) selezionando l'apposita casella. Indipendentemente dall'opzione scelta, il contributo può essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico a

documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁶

- Autorizzo la pubblicazione del mio contributo con il mio nome o il nome della mia organizzazione
- Autorizzo la pubblicazione del mio contributo, ma in forma anonima

* È iscritto al registro per la trasparenza dell'UE? (il numero di identificazione del registro non sarà pubblicato)

N.B.: le organizzazioni, le reti, le piattaforme e i liberi professionisti che svolgono attività intese a influenzare il processo decisionale dell'UE sono invitati a iscriversi al registro per la trasparenza. Ai fini dell'analisi delle risposte alla consultazione, i contributi pervenuti da rispondenti che scelgono di non registrarsi saranno trattati come contributi individuali (a meno che i rispondenti siano riconosciuti dalle disposizioni del trattato come organizzazioni rappresentative⁷).

- Sì
- No

* È iscritto al registro per la trasparenza dell'UE?

N.B.: le organizzazioni, le reti, le piattaforme e i liberi professionisti che svolgono attività intese a influenzare il processo decisionale dell'UE sono invitati a iscriversi al registro per la trasparenza. Ai fini dell'analisi delle risposte alla consultazione, i contributi pervenuti da rispondenti che scelgono di non registrarsi saranno trattati come contributi individuali (a meno che i rispondenti siano riconosciuti dalle disposizioni del trattato come organizzazioni rappresentative⁸).

- Sì
- No

* Qual è il suo numero di identificazione?

* Qual è il suo numero di identificazione? (non destinato alla pubblicazione)

* 1.1 Nome dell'ente* (tra 1 e 100 caratteri)

* 1.1 Nome dell'ente (tra 1 e 100 caratteri) (non destinato alla pubblicazione)

* 1.2 Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail)* (tra 1 e 270 caratteri) (non destinato alla pubblicazione)

* 1.3 Persona di contatto* (tra 1 e 100 caratteri)

* 1.3 Persona di contatto (tra 1 e 100 caratteri) (non destinato alla pubblicazione)

⁶ Riferimento GU

⁷ Dialogo sociale europeo, articoli 154-155 del TFUE

⁸ Dialogo sociale europeo, articoli 154-155 del TFUE



* 1.4 A quale categoria di portatori di interesse appartiene?

- Produttore UE
- Produttore non UE
- Associazione di categoria che rappresenta principalmente produttori dell'UE
- Importatore nell'UE
- Associazione di categoria che rappresenta gli importatori nell'UE
- Utilizzatore di manufatti o di materie prime destinati a ulteriore lavorazione industriale
- Entità dell'UE con impianti di produzione in Cina
- Associazione di consumatori
- Sindacato/organizzazione che rappresenta i sindacati
- ONG
- Istituzione governativa
- Università
- Studio legale o società di consulenza
- Cittadino/privato
- Istituto universitario/di ricerca
- Altro

* 1.5 Secondo i casi: Qual è il suo luogo di residenza (se risponde a titolo personale), o dove ha sede la sua organizzazione (se risponde a nome di un'organizzazione)?

- In uno dei 28 Stati membri
- Cina
- USA, Canada
- In un paese dell'EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera)
- Turchia
- Altro

* 1.6 Principale area/settore di attività o di interesse del rispondente o della sua organizzazione Più scelte possibili.

*

- Agricoltura (produzioni vegetali e animali), caccia
- Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- Pesca e acquacoltura
- Attività estrattiva
- Produzione di alimenti o bevande
- Industria tessile
- Fabbricazione di prodotti ceramici
- Fabbricazione di prodotti siderurgici
- Confezione di articoli in pelle e simili
- Produzione di legname e prodotti del legno, compreso il sughero
- Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- Fabbricazione di prodotti in metallo



- Fabbricazione di computer e strumenti elettronici e ottici
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche
- Fabbricazione di macchinari e apparecchiature non appartenenti alle precedenti categorie
- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi o altri mezzi di trasporto
- Fabbricazione di mobili
- Altre industrie manifatturiere
- Costruzione di edifici, altri lavori di costruzione
- Ingegneria civile
- Commercio all'ingrosso o al dettaglio
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- Attività di servizi per edifici e per paesaggio
- Altre attività di servizi
- Altro

1.7 Per gli esportatori, indicare le principali destinazioni delle esportazioni (barrare più di una casella, se del caso).

- UE
- Cina
- India
- Altri paesi dell'Asia
- Stati Uniti d'America
- Canada
- America latina
- Altro
- Non pertinente

1.8 Per i produttori dell'UE, in quale misura la vostra produzione (volume d'affari) viene esportata al di fuori dell'UE?

- Meno del 10%
- 10-30%
- 30-50%
- Più del 50%
- Non pertinente

1.9 Per le imprese, indicarne le dimensioni:

- Grande impresa (oltre 250 dipendenti)
- Media impresa (tra 50 e 250 dipendenti)
- Piccola impresa (tra 10 e 50 dipendenti)
- Microimpresa (meno di 10 dipendenti)
- Non pertinente

1.10 Per le associazioni di categoria/sindacati, indicarne il numero di membri:

- 1-25
- 25-100
- 100-500
- Più di 500
- Non pertinente

1.11 Per le associazioni di categoria, indicare il numero approssimativo di piccole e medie imprese ("PMI") affiliate (N.B. sono considerate PMI le imprese con un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro).

Secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003).

- Soprattutto PMI (oltre il 75%)
- In parte PMI (25% - 75%)
- Raramente PMI (meno del 25%)
- Non pertinente

2. Possibili implicazioni della scadenza di alcune disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC

In questa sezione vorremmo conoscere le sue opinioni sugli strumenti di difesa commerciale in generale e su un eventuale cambiamento nella legislazione a seguito della scadenza di alcune disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC

I quesiti riportati in questa seconda sezione fanno riferimento alle possibili implicazioni derivanti da eventuali modifiche nella legislazione antidumping dell'UE per effetto della scadenza, nel dicembre 2016, di alcune disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Tale circostanza è interpretata, dal governo cinese e, a quanto ci risulta, anche dalla Commissione europea, come un vincolo giuridico a riconoscere "automaticamente", dopo tale termine temporale, lo status di economia di mercato alla Cina. Secondo Confindustria ed autorevoli fonti in dottrina, tale automaticità invece non sussiste perché le parti residuali del testo – che rimarranno in vigore dopo tale data – continueranno a rendere possibile l'utilizzo di metodologie alternative all'utilizzo dei prezzi e costi interni cinesi per il calcolo del margine di dumping.

* 2.1 Ha mai partecipato a una procedura di difesa commerciale dell'UE?

Si (per le associazioni/imprese che ne sono state coinvolte)

– No

* 2.2 Ha familiarità con le disposizioni della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC ed è al corrente che alcune disposizioni di questa sezione scadranno nel dicembre 2016?

Si

– No

La sez. 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC disciplina le metodologie di calcolo che possono essere utilizzate dai paesi importatori per determinare il "normal value" nell'ambito delle inchieste antidumping che riguardano la Cina. L'interpretazione prevalente è che, secondo quanto previsto dalla seconda frase del par. 15(d), ciò che decade dopo il termine di dicembre 2016 è esclusivamente il par. 15(a)(ii) che si riferisce alla possibilità di utilizzare "metodologie alternative" per il calcolo del margine di dumping (per la Ue, fino ad oggi, il criterio del "Paese analogo"). Le disposizioni residuali del par. 15(a) che rimarranno in vigore anche dopo il 2016, non fanno venir meno la possibilità – fornita dal par.15 (a)(i) – di applicare metodologie alternative oltre tale data. Per approfondimenti si vedano i capitoli seguenti.

* 2.3 È consapevole del fatto che una modifica della legislazione potrebbe comportare il passaggio dalla metodologia del paese di riferimento alla "metodologia standard" per il calcolo dei margini di dumping nelle inchieste antidumping riguardanti la Cina e altri paesi ad economia non di mercato?



- Si**
- No

Il cambiamento su cui il questionario focalizza l'attenzione è l'applicazione della metodologia "standard" per il calcolo dei margini di dumping in sostituzione del criterio del "paese analogo" finora utilizzato nei procedimenti contro la Cina e altri paesi ad economia non di mercato. L'utilizzo della "standard dumping methodology" consentirebbe di calcolare il dumping sulla base dei prezzi e costi interni al mercato cinese ed equivarrebbe, di fatto, ad una concessione del MES. Abbiamo ricordato più sopra come secondo Confindustria non sarebbe necessaria una modifica della normativa UE poiché le parti residuali della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC permetterebbero di continuare ad usare metodologie alternative. Conseguentemente, le risposte che seguono puntano a far emergere che l'eventuale sostituzione del criterio del "paese analogo" con il metodo "standard" avrebbe un impatto fortemente negativo sull'efficacia dell'antidumping e sugli indicatori citati (occupazione, economia UE, politiche ambientali e di investimento, PMI, consumatori, ecc.)

* 2.4 A suo parere, il passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping" ridurrebbe il numero di inchieste antidumping?

- Si**
- No
- Non so

* 2.5 A suo parere, il passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping" avrebbe ripercussioni sull'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE?

- Si**
- No
- Non so

* 2.6 Se risponde a nome di un'impresa, quale impatto avrebbe a suo avviso il passaggio alla "metodologia standard per il dumping" sulla sua attività?

- Negativo**
- Positivo
- Non so

* 2.7 Se risponde a nome di un'impresa, quale impatto avrebbe a suo avviso il passaggio alla "metodologia standard per il dumping" sui posti di lavoro nella sua impresa?

- Creazione di posti di lavoro
- Nessun impatto significativo sul numero di posti di lavoro

- Metterebbe a rischio posti di lavoro**
- Non so

* 2.8 Se risponde a nome di un'impresa, quale impatto avrebbe a suo avviso il passaggio alla "metodologia standard per il dumping" sui posti di lavoro nel suo settore nell'UE?

- Creazione di posti di lavoro



– Nessun impatto significativo sul numero di posti di lavoro

Metterebbe a rischio posti di lavoro

– Non so

* 2.9 A suo parere, gli effetti del passaggio alla "metodologia standard per il dumping" per la situazione occupazionale nell'UE potrebbero essere:

– Molto positivi

– Leggermente positivi

– Indifferenti

– Negativi

Molto negativi

– Non so

* 2.10 A suo parere, gli effetti del passaggio alla "metodologia standard per il dumping" per l'industria dell'UE potrebbero essere:

– Molto positivi

– Leggermente positivi

– Indifferenti

– Negativi

Molto negativi

– Non so

* 2.11 A suo parere, gli effetti del passaggio alla "metodologia standard per il dumping" per i consumatori e gli utilizzatori industriali nell'UE di prodotti potenzialmente soggetti a misure antidumping potrebbero essere:

– Molto positivi

– Leggermente positivi

– Indifferenti

– Negativi

Molto negativi

– Non so

* 2.12 A suo parere, gli effetti del passaggio alla "metodologia standard per il dumping" per l'economia dell'UE nel suo complesso potrebbero essere:

– Molto positivi

– Leggermente positivi

– Indifferenti

– Negativi

Molto negativi

– Non so

* 2.13 A suo parere, che effetto avrebbe il passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping" sull'ambiente?

Negativo

– Positivo

– Non so

* 2.14 A suo parere, che effetto avrebbe il passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping" sulle decisioni di investimento della sua impresa?

Negativo

– Positivo

– Non so

* 2.15 A suo parere, le PMI sarebbero influenzate positivamente/negativamente dal passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping"?

– Positivamente

Negativamente

– Non so

* 2.16 A suo parere, le PMI sarebbero influenzate dal passaggio all'applicazione della "metodologia standard per il dumping" in maggiore o in minor misura rispetto alle imprese più grandi?

In maggior misura

– In minor misura

– Allo stesso modo

– Non so

3. Misure supplementari

Per alleviare gli eventuali effetti negativi di un cambiamento nella legislazione in merito all'applicazione del metodo del paese di riferimento per il calcolo del margine di dumping (margine di sovvenzione), potrebbe essere prevista l'introduzione di una serie di misure nella legislazione dell'UE.

Questa terza sezione del questionario fa riferimento alle c.d. "mitigating options", ossia ad una serie di misure "correttive" che, qualora introdotte nella futura modifica normativa, ad avviso della Commissione europea, servirebbero a lenire gli effetti negativi dei cambiamenti previsti per le metodologie di calcolo del dumping: 1) "grandfathering" delle misure in vigore; 2) disapplicazione della regola del dazio minore ("lesser duty rule"); 3) adozione del criterio del "cost adjustment"; 4) rafforzamento della componente antisovvenzioni nelle indagini antidumping. In questa sezione l'espedito della risposta chiusa appare congegnato, ancor più che in quelle precedenti, per "pilotare" l'esito della lettura del questionario verso la linea già definita sulla quale la Commissione punta ad ottenere il consenso: dare per scontato che sia necessario modificare il Regolamento antidumping ed identificare fin da subito in che modo.

3.1 Mantenimento delle misure antidumping definitive già in vigore

Per garantire una transizione amministrativa ordinata verso una nuova metodologia di calcolo (e per ridurre gli eventuali effetti negativi), una possibilità sarebbe quella di limitare eventuali modifiche della metodologia ai nuovi casi. In questo modo le misure antidumping definitive già in vigore al momento della modifica rimarrebbero invariate per un certo periodo di tempo ("clausola di salvaguardia o "grandfathering").

Il "grandfathering" si configurerebbe come una sorta di salvaguardia dei diritti acquisiti per i settori coperti da misure in vigore contro la Cina. Esso consentirebbe di continuare ad utilizzare le attuali metodologie di calcolo fino al successivo rinnovo alla scadenza (o meglio, eviterebbe alla Commissione un tanto complesso quanto controverso ri-calcolo delle misure per adeguarle al metodo standard). Si tratta di una misura dall'effetto temporaneo e valida soltanto per i casi oggetto di misure in vigore alla data in cui la modifica normativa diverrebbe efficace.



* 3.1.1 Uno dei prodotti da lei fabbricati o commercializzati è soggetto a misure antidumping?

Si

No

* 3.1.2 Vari prodotti da lei fabbricati o commercializzati sono soggetti a misure antidumping?

Si

No

In modalità online i quesiti da 3.1.3 a 3.1.6 compaiono solo in caso di risposta affermativa al quesito 3.1.2. In caso di risposta negativa si passa direttamente al quesito 3.1.7

* 3.1.3 Qual è la durata media residua di queste misure?

5 anni

3-5 anni

1-3 anni

* 3.1.4 Qual è il livello del dazio in vigore?

0-10%

10-30%

Più del 30%

* 3.1.5 Il livello del dazio è stato calcolato in base al margine di pregiudizio o al margine di dumping?

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Confindustria individua in 3-5 anni la durata media residua dell'insieme dei casi di interesse nazionale con dazi tra il 10 e il 30% applicati sulla base del calcolo del margine di pregiudizio. Anche su questo aspetto sono state necessarie indicazioni dei settori. I quesiti da 3.1.1 a 3.1.5 sono diretti a produttori/utilizzatori che hanno diretta esperienza rispetto a campo di applicazione, durata, entità e modalità di calcolo di misure antidumping in vigore.

* 3.1.6 Le misure in vigore sono state efficaci per eliminare il pregiudizio subito dalla sua azienda dalle importazioni oggetto di dumping?

Sì

No

In parte

Diversi settori industriali coinvolti hanno provato l'efficacia dei dazi in termini di incremento dei livelli produttivi, occupazionali, possibilità di re-investimenti in innovazione ecc. Va, tuttavia, tenuto conto del livello dei dazi applicati. Ad esempio, quelli adottati nelle recenti inchieste su alcuni prodotti dell'acciaio sono stati molti bassi.

* 3.1.7 A suo parere, le attuali misure di esenzione dall'applicazione della "metodologia standard per il dumping" saranno efficaci per ridurre le ripercussioni negative **sull'economia dell'UE?**

- Molto efficaci
- Moderatamente efficaci
- Indifferenti
- Non efficaci**
- Non so

* 3.1.8 A suo parere, le attuali misure di esenzione dall'applicazione della "metodologia standard per il dumping" saranno efficaci per ridurre le ripercussioni negative **sulla situazione occupazionale nell'UE?**

- Molto efficaci
- Moderatamente efficaci
- Indifferenti
- Non efficaci**
- Non so

* 3.1.9 A suo parere, le attuali misure di esenzione dall'applicazione della "metodologia standard per il dumping" saranno efficaci per ridurre le ripercussioni negative **sugli utenti e sui consumatori nell'UE?**

- Molto efficaci
- Moderatamente efficaci
- Indifferenti
- Non efficaci**
- Non so

Il "grandfathering" è limitato nel tempo e circoscritto ad alcuni settori. Per tutti gli altri casi (prodotti e settori) non coperti da dazi al momento dell'entrata in vigore della modifica, non si potrebbe fare ricorso alle metodologie di calcolo alternative. Si veda al riguardo il "dilemma" di cui all'introduzione al questionario.

3.2 Gestione delle distorsioni significative

I costi/prezzi per gli esportatori nel paese di esportazione possono essere soggetti a distorsioni significative (ad es. imprese possedute, controllate od orientate dalle autorità del paese di esportazione; presenza dello Stato nelle imprese che consente allo Stato di interferire sui prezzi o sui costi; misure o politiche pubbliche discriminatorie in favore dei fornitori nazionali o che influenzano in altro modo le forze del libero mercato; accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni incaricate dell'attuazione di obiettivi di interesse pubblico). La presenza di tali distorsioni potrebbe invalidare la rappresentatività dei costi e/o dei prezzi esistenti nel paese. Sarebbe possibile rafforzare le norme in vigore e/o introdurre nuove norme per gestire queste distorsioni, in modo da respingere i costi e i prezzi dell'esportatore e costruire il valore normale sulla base dei costi in un altro paese rappresentativo.

L'opzione tecnica cui si fa riferimento è quella del "cost adjustment", già considerata nel Regolamento antidumping UE (Art. 2.5), che prevede un adeguamento di costi e prezzi utilizzati per il calcolo del margine di dumping per tener conto delle distorsioni presenti nei fattori produttivi impiegati per i beni oggetto di indagine. Tale pratica è attualmente utilizzata in alcuni procedimenti antidumping che interessano, in particolare, la Russia al fine di incorporare nel calcolo del "normal value" le distorsioni presenti nel mercato energetico russo. Tale soluzione sarebbe poco praticabile nei confronti della Cina, perché nel caso russo la distorsione riguarda essenzialmente un input, l'energia, che rappresenta una percentuale rilevante del costo di produzione, mentre nel caso cinese le distorsioni riguarderebbero una molteplicità di input; inoltre, l'utilizzo del "cost adjustment" è attualmente oggetto di contenziosi in ambito OMC in merito ai quali le conclusioni del DSB (Dispute Settlement Body – organo di risoluzione delle controversie) sembrerebbero avvalorare la censura di tale pratica, pregiudicandone in linea di principio l'utilizzo da parte della UE.



3.2.1 Quali sono le principali materie prime utilizzate per i prodotti fabbricati/commercializzati da lei o dalla sua impresa?

- Acciaio
- Alluminio
- Elettricità
- Petrolio
- Gas
- Sostanze chimiche
- Altro

Le Associazioni / imprese risponderanno in base al proprio settore di riferimento. Non c'è possibilità di risposta multipla.

3.2.2 Il prodotto da lei fabbricato/commercializzato e/o le materie prime da cui è ottenuto sono soggetti a misure di distorsione degli scambi nel paese di esportazione in questione?

Si

- No

* 3.2.3 Se sì, di quali misure di distorsione degli scambi si tratta?

- Interferenza dello Stato sui prezzi o sui costi
- Accesso preferenziale ai finanziamenti
- Trattamento fiscale differenziato
- Politiche/piani dello Stato
- Requisiti di contenuto locale
- Restrizioni all'esportazione
- Tasse all'esportazione
- Doppia tariffazione
- Altro

In modalità online il quesito 3.2.3 compare solo in caso di risposta affermativa al precedente quesito 3.2.2. È possibile la risposta multipla e considerare anche più di una o tutte le "trade distortive measures" indicate.

* 3.2.4 A suo parere, **un livello del dazio basato sul metodo del paese di riferimento è efficace per affrontare situazioni in cui si presentano distorsioni significative** dei costi/prezzi dei produttori nei paesi di esportazione?

Si

- No
- In parte
- Non so

* 3.2.5 Riterrebbe opportuno **rafforzare le norme esistenti o introdurne di nuove** che consentano di respingere i costi/prezzi di un esportatore qualora siano rilevate distorsioni significative dei costi/prezzi per l'esportatore in questione (nell'ipotesi che la metodologia del paese di riferimento non fosse più applicabile)?

Si

- No

– Non so

* 3.2.6 A suo parere, **il rafforzamento delle norme esistenti o l'introduzione di nuove norme consentirebbero all'UE di gestire con efficacia le distorsioni nelle inchieste antidumping** e ai fini del calcolo del margine di dumping?

– Sì

No

– Non so

* 3.2.7 A suo parere, il rafforzamento delle norme esistenti o l'introduzione di nuove norme sarebbero efficaci per ridurre l'impatto negativo **sull'economia dell'UE** di eventuali distorsioni significative nei costi/prezzi per i produttori nel mercato di esportazione?

– Molto efficaci

– Moderatamente efficaci

– Indifferenti

Non efficaci

– Non so

* 3.2.8 A suo parere, il rafforzamento delle norme esistenti o l'introduzione di nuove norme sarebbero efficaci per ridurre l'impatto negativo **sulla situazione occupazionale dell'UE** di eventuali distorsioni significative esistenti nel mercato di esportazione?

– Molto efficaci

– Moderatamente efficaci

– Indifferenti

Non efficaci

– Non so

* 3.2.9 A suo parere, il rafforzamento delle norme esistenti o l'introduzione di nuove norme sarebbero efficaci per ridurre l'impatto negativo **sugli utenti e sui consumatori nell'UE** di eventuali distorsioni significative nel mercato di esportazione?

– Molto efficaci

– Moderatamente efficaci

– Indifferenti

Non efficaci

– Non so

Se venisse meno la possibilità di utilizzare metodologie alternative, qualsiasi rafforzamento delle norme vigenti, o introduzione di nuove risulterebbe, come detto, assai parzialmente o per nulla efficace.

3.3 Non applicazione della regola del dazio inferiore

La regola del dazio inferiore mantiene un dazio AD/AS entro i limiti strettamente necessari a evitare la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'UE, imponendo un dazio a un livello inferiore a quello del margine di dumping e fintanto che tale dazio AD/AS è sufficiente a eliminare il pregiudizio. L'applicazione della regola del dazio inferiore è una possibilità raccomandata in base alle regole dell'OMC, ma non è un requisito obbligatorio. Nel sistema di strumenti di difesa commerciale dell'UE questa regola è applicata sistematicamente in tutti i casi. Un altro modo per ridurre gli effetti negativi sull'economia dell'UE derivanti da una modifica della legislazione sull'applicazione della metodologia del paese di riferimento potrebbe quindi consistere nel non applicare la regola del dazio inferiore in presenza di distorsioni di mercato significative nel paese di esportazione.

La “lesser duty rule”, clausola prevista nel regolamento antidumping di base, consente l’applicazione di dazi ad un livello inferiore rispetto al margine di dumping se sufficiente a correggere il pregiudizio subito dall’industria. Il presupposto di questa parte della sezione 3 è fare emergere come la sua rimozione compenserebbe l’impatto negativo del MES.

3.3.1 Riterrebbe opportuno **non applicare più la regola del dazio inferiore** nelle inchieste AD/AS se le distorsioni significative di costo/prezzo nel paese di esportazione hanno ripercussioni su un prodotto oggetto di inchiesta?

Si

- No
- Non so

* 3.3.2 A suo avviso, **la non applicazione della regola del dazio inferiore** in presenza di distorsioni significative dei costi/prezzi nel paese di esportazione **sarebbe un modo efficace di ridurre l’impatto negativo sull’economia dell’UE** a seguito di un eventuale cambiamento della metodologia del dumping?

- Molto efficace
- Moderatamente efficace
- Indifferente

Non efficace

- Non so

* 3.3.3 A suo avviso, la non applicazione della regola del dazio inferiore in presenza di distorsioni significative dei costi/prezzi sarebbe un modo efficace di ridurre l’impatto negativo **sulla situazione occupazionale nell’UE** a seguito di un eventuale cambiamento della metodologia del dumping?

- Molto efficace
- Moderatamente efficace
- Indifferente

Non efficace

- Non so

* 3.3.4 A suo avviso, la non applicazione della regola del dazio inferiore in presenza di distorsioni significative dei costi/prezzi sarebbe un modo efficace di ridurre l’impatto negativo **sugli utenti e sui consumatori nell’UE** a seguito di un eventuale cambiamento della metodologia del dumping?

- Molto efficace
- Moderatamente efficace
- Indifferente

Non efficace

- Non so

La disapplicazione della “lesser duty rule” è sempre stata una richiesta dell’industria, ma nel caso di utilizzo dei prezzi e costi cinesi quale parametro per il calcolo del margine di dumping, anche in assenza della LDR, i dazi risultanti non si attesterebbero ad un livello sufficiente a compensare il danno subito dall’industria. Inoltre, molti Stati membri UE si sono opposti alla disapplicazione di tale clausola in sede di discussione del dossier sulla modernizzazione dei TDIs.

3.4 Modifica della legislazione antisovvenzioni



Nella legislazione attuale, le inchieste antisovvenzioni sono di norma circoscritte ai regimi di sovvenzione chiaramente identificati nelle denunce presentate dall'industria dell'UE. In alcuni casi ciò impedisce che l'inchiesta analizzi adeguatamente l'entità complessiva delle sovvenzioni esistenti nel paese di esportazione oggetto dell'inchiesta, in particolare quando il regime di sovvenzione vigente nel paese di esportazione non è trasparente. Una possibilità sarebbe quindi di **ampliare la portata delle inchieste antisovvenzioni a tutti gli altri regimi di sovvenzione rilevati nel corso di un'inchiesta.**

La quarta opzione tecnica considerata dalla Commissione riguarda il rafforzamento della componente antisussidio anche nelle indagini antidumping.

3.4.1 A suo parere, le inchieste antisovvenzioni andrebbero **circoscritte** ai regimi di sovvenzione chiaramente identificati nelle denunce presentate da un'impresa dell'UE? O dovrebbero invece essere **ampliate a tutti gli altri regimi di sovvenzione** rilevati nel corso di un'inchiesta?

- L'inchiesta dovrebbe essere circoscritta ai regimi di sovvenzioni indicati nella denuncia
- L'inchiesta dovrebbe estendersi a tutte le sovvenzioni rilevate in corso d'opera**
- Non so

* 3.4.2 Le inchieste antidumping e antisovvenzioni possono essere avviate in parallelo sullo stesso prodotto dalla stessa fonte. A suo parere, **l'inclusione di altri regimi di sovvenzioni rilevati nel corso di un'inchiesta contribuirebbe a ridurre gli effetti negativi di un eventuale cambiamento nella metodologia del dumping in un'inchiesta antidumping parallela riguardante lo stesso prodotto?**

- Sì
- In parte
- No**
- Non saprei

La procedura antisovvenzione non dovrebbe essere limitata alle forme di sussidio contestate nella denuncia ma coprire tutte quelle riscontrate nel corso dell'inchiesta. Tuttavia, considerata la scarsa trasparenza della Cina nel quadro delle politiche di incentivi governativi e le difficoltà nel provarne l'esistenza, rafforzare la componente antisovvenzione nelle indagini antidumping attivate in parallelo sarebbe comunque insufficiente a compensare l'utilizzo dei prezzi e costi interni cinesi nel calcolo dei dazi.

3. I CRITERI UE PER IL RICONOSCIMENTO DEL MES

La disciplina generale. Conformemente al disposto multilaterale, la normativa Ue prevede che, nel calcolo del margine di dumping, il valore normale di un prodotto proveniente da paesi non retti da un'economia di mercato (NON-MES) possa essere determinato facendo riferimento allo stesso prodotto commercializzato in un paese terzo a economia di mercato (cd. "paese analogo"). E' comunque prevista la possibilità che singole imprese o settori industriali di paesi NON-MES dimostrino di possedere i requisiti per ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (*Market Economy Treatment - MET*). In tal caso i prezzi ed i costi dell'impresa, o delle imprese, in questione possono essere utilizzati per il calcolo del margine di dumping. Esistono quindi due sfere: il Paese e le sue imprese, ma i criteri, anche se declinati in maniera leggermente diversa, sono i medesimi. L'ottenimento dello "*status di economia di mercato*" (MES) da parte della Cina come sistema nazionale è subordinata alla sussistenza di cinque criteri macroeconomici stabiliti dalla Ue. Tali stessi criteri, declinati a livello d'impresa, costituiscono i requisiti per l'ottenimento del "*trattamento individuale di economia di mercato*" (MET) che riguarda le imprese.

La genesi del MES. Dopo la sua adesione all'OMC nel 2001, nel 2003 la Cina richiese ufficialmente il MES alla UE. Nel 2004 fu costituito un apposito "*MES Working Group*" bilaterale stabilendo che un primo esame avrebbe avuto luogo nel 2007. Nel 2008 la Commissione europea pubblicò un rapporto dove venne accertato che la Cina soddisfaceva un solo di questi criteri (il n. 2). Successivi rapporti (l'ultimo nel 2011) hanno confermato questo stadio di avanzamento. Da allora, la Cina non ha fornito ulteriori elementi per consentire alla Commissione di aggiornare la propria valutazione sui progressi cinesi verso un sistema ad economia di mercato.

I 5 criteri MES ⁹		
1	<i>Low degree of government influence over the allocation of resources and decisions of enterprises, whether directly or indirectly (e.g. public bodies), for example through the use of state-fixed prices, or discrimination in the tax, trade or currency regimes.</i>	Scarsa interferenza del governo nell'allocazione delle risorse e nelle decisioni delle imprese, sia direttamente che indirettamente, ad esempio attraverso la fissazione di prezzi di stato, discriminazioni fiscali o regimi valutari.
2	<i>Absence of state-induced distortions in the operation of enterprises linked to privatization and the use of non-market trading or compensation system.</i>	Assenza di distorsioni statali nei processi di privatizzazione delle imprese e di sistemi commerciali o di compensazione non di mercato.
3	<i>Existence and implementation of a transparent and non-discriminatory company law which ensures adequate corporate governance (application of international accounting standards, protection of shareholders, public availability of accurate company information).</i>	Diritto societario trasparente, con applicazione di standard contabili internazionali, protezione degli azionisti, pubblicità dei dati aziendali.
4	<i>Existence and implementation of a coherent, effective and transparent set of laws which ensure the respect of property rights and the operation of a functioning bankruptcy regime.</i>	Insieme di norme coerente, efficace, praticabile e trasparente sui diritti di proprietà sul diritto fallimentare (bancarotta).
5	<i>Existence of a genuine financial sector which operates independently from the state and which in law and practice is subject to sufficient guarantee provisions and adequate supervision.</i>	Esistenza di un settore finanziario realmente indipendente dallo stato con sufficienti disposizioni ed adeguato controllo sia di fatto che di diritto.

⁹ Commission staff working document on progress by The People's Republic of China towards graduation to market economy status in trade defence investigation, SEC(2008) 2503, 19/09/2008, pg. 6.

I criteri per il trattamento di impresa operante in economia di mercato (*Market Economy Treatment - MET*) da parte di uno o più produttori oggetto delle inchieste sono sovrapponibili ai criteri MES visti dal lato della *compliance* aziendale.

I 5 criteri MET¹⁰		
1	<i>Decisions of firms regarding prices, costs and inputs, including for instance raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand, and without significant State interference in this regard, and costs of major inputs substantially reflect market values.</i>	Le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengono prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato.
2	<i>Firms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards and are applied for all purposes.</i>	Le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.
3	<i>Production costs and financial situation of firms are not subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.</i>	I costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non sono soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti.
4	<i>Firms concerned are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of firms,</i>	Le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività.
5	<i>Exchange rate conversions are carried out at the market rate</i>	Le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

Lo "spread" MET /NON-MET. In base a recenti analisi condotte sui casi antidumping a partire dal 2010 in cui imprese cinesi hanno fatto richiesta del MET, i prezzi risultanti sono stati in media inferiori del 30% rispetto a quelli calcolati con la procedura del "paese analogo". Inoltre, il tasso di successo nell'ottenere il MET è apparso limitato per le difficoltà delle imprese cinesi a dimostrare di operare in condizioni di mercato. A tale riguardo, i motivi di respingimento esplicitati dalla Commissione europea nei rispettivi regolamenti di applicazione delle misure antidumping hanno riguardato proprio il mancato soddisfacimento dei cinque criteri ¹¹.

¹⁰ Art. 2.7, lett. C, Regolamento antidumping di base (1225/2009).

¹¹ Fonte: DG EXPO/B/PolDep/Note/2015_330, Dicembre 2015 - PE 570.453 - Allegato II

4. LA SEZIONE 15 DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA CINA ALL'OMC

Il contenuto. L'adesione della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) risale al dicembre 2001. La Sezione 15 del Protocollo di adesione disciplina le metodologie che possono essere utilizzate dai paesi importatori per determinare il "normal value" nell'ambito delle inchieste antidumping che riguardano la Cina. In particolare, il paragrafo 15(a)(ii) consente, in alcune circostanze, l'utilizzo di parametri per il calcolo del margine di dumping diversi rispetto a prezzi e costi interni cinesi (nel caso UE, criterio del Paese analogo). Secondo quanto previsto dalla seconda frase del par. 15(d), tuttavia, il paragrafo 15(a)(ii) decadrà dopo 15 anni dall'adesione della Cina all'OMC (11.12.2016). Di seguito il testo della sezione 15 del Protocollo con a fronte una traduzione in italiano (non ufficiale) del suo contenuto.

Section 15 - Price Comparability in Determining Subsidies and Dumping	
<p>(a) <i>In determining price comparability under Art. VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:</i></p> <p>(i) <i>If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;</i></p> <p>(ii) <i>The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.</i></p> <p>(b) <i>In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Art. 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.</i></p> <p>(c) <i>The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph</i></p>	<p>(a) Per determinare la comparabilità dei prezzi ai sensi dell'art. VI del GATT 1994 e dell'accordo antidumping, l'importatore OMC utilizzerà prezzi o costi cinesi per l'industria oggetto dell'inchiesta, oppure una metodologia che non si basa su un rigoroso confronto con prezzi o costi interni in Cina sulla base delle seguenti regole:</p> <p>(i) Se i produttori oggetto dell'inchiesta possono dimostrare chiaramente che le condizioni di economia di mercato prevalgono nel settore che produce il bene in questione, per quanto riguarda la sua manifattura, produzione e vendita, per determinare la comparabilità dei prezzi, l'importatore OMC utilizzerà i prezzi o costi cinesi dell'industria oggetto dell'inchiesta;</p> <p>(ii) L'importatore OMC può utilizzare una metodologia non basata sullo stretto confronto con i prezzi o costi interni cinesi, se i produttori oggetto dell'inchiesta non possono dimostrare chiaramente la prevalenza delle condizioni di mercato nel settore della produzione del bene in questione per quanto riguarda la sua manifattura, produzione e vendita.</p> <p>(b) Nei procedimenti di cui alle parti II, III e V dell'accordo SCM, quando si affrontano le sovvenzioni di cui agli art. 14 (a), 14 (b), 14 (c) e 14 (d), si applicheranno le pertinenti disposizioni dell'accordo SCM; tuttavia, se vi sono difficoltà particolari per tale applicazione, per identificare e misurare il vantaggio della sovvenzione, l'importatore OMC può utilizzare metodologie che considerano la possibilità che le condizioni prevalenti in Cina non possono essere sempre utilizzabili come adeguati valori indicativi. In applicazione di tali metodologie, ove possibile, l'importatore OMC dovrebbe regolare tali termini e condizioni prevalenti prima di considerare l'uso dei termini e delle condizioni prevalenti di fuori della Cina.</p> <p>(c) L'importatore OMC notificherà le metodologie utilizzate conformemente alla lettera (a) al Comitato per le pratiche antidumping, e quelle utilizzate</p>

<p><i>(a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.</i></p> <p><i>(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.</i></p>	<p>conformemente alla lettera (b) al Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative.</p> <p>(d) Una volta che la Cina ha stabilito, in base alla legislazione nazionale dell'importatore OMC, che è una economia di mercato, le disposizioni di cui alla lettera (a) decadranno a condizione che la legislazione dell'importatore contempli i criteri di economia di mercato alla data di adesione. In ogni caso, le disposizioni di cui alla lettera (a) (ii) decadono 15 anni dopo la data di adesione. Inoltre, qualora la Cina avrà stabilito, ai sensi della legislazione nazionale dell'importatore OMC, che le condizioni dell'economia di mercato prevalgono in una particolare impresa o settore, le disposizioni relative al trattamento delle economie non di mercato di cui alla lettera (a) non saranno più applicabili a quella impresa o settore.</p>
---	--

Il (supposto) automatismo del MES al 11.12.2016. Il dibattito sull'automatismo o meno del riconoscimento del MES alla Cina si basa sull'interpretazione di queste disposizioni. La Cina ritiene che tale decadenza implichi automaticamente l'obbligo per i membri dell'OMC di riconoscerle lo status di economia di mercato alla scadenza del termine temporale indicato. In dottrina vi è un acceso dibattito, ma manca ancora un'interpretazione ufficiale della Commissione Ue. Secondo Confindustria l'automatismo non sussiste.

La ratio. I paragrafi rilevanti – e strettamente interconnessi – sono il par. (a) che disciplina le metodologie per determinare la comparabilità dei prezzi e il par. (d) che dispone le condizioni per la loro applicazione. Quel che è certo è che al 11.12.2016 decadrà il sub-par. (a)(ii) come sancito dal secondo periodo del par. (d). Per ogni altra conclusione vanno interpretati i rimandi tra le altre parti.

La chiave di lettura è il **paragrafo (d)**.

1° frase: *"Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided"*. Il testo fornisce 3 indicazioni importanti:

1. La Cina ha la possibilità di provare (*"establish"*) che è MES a prescindere dalla data;
2. L'onere della prova MES è in capo alla Cina in base alla norma dell'importatore (*"under the national law of the importing WTO Member"*);
3. L'effetto combinato di 1 e 2 provoca la decadenza delle disposizioni di tutto il par. (a).

Tale ultima conclusione appare giustificata: qualora la Cina provasse di essere MES in base ai criteri UE, l'intero impianto di cui al par. (a) non sarebbe più necessario poiché disciplina l'utilizzo di metodologie alternative riservate ai paesi NON-MES. Il par. (a) consiste in una parte iniziale nota come *"chapeau"* e delle due "regole" (a)(i) e (a)(ii), che a nostro avviso restano distinte e separate finché la Cina non avrà dimostrato di essere MES secondo i criteri della UE.

2° frase: *"In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession"*. Chiarisce che il sub-par (a)(ii) dura al massimo 15 anni e ne fissa il termine.

Dalla lettura congiunta delle due frasi, secondo Confindustria, emerge che l'ottenimento del MES è indipendente dalla data di decadenza del solo sub-par. (a)(ii) e che può avere luogo anche oltre lo scadere del 15° anno dalla stipula del protocollo.

3° frase: *"In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector".*

La terza frase ribadisce semplicemente quanto già previsto dal Regolamento Antidumping UE (1225/2009), ossia che il trattamento di economia di mercato è possibile per le imprese, o i settori industriali, qualora provino che prevalgono le condizioni di mercato. Nell'economia del testo in esame, non aggiunge né toglie alcun elemento significativo.

Posto il quadro interpretativo del par. (d), si possono analizzare nel dettaglio le disposizioni del paragrafo (secondo il protocollo, "sub-paragrafo") (a). Esso consiste di tre parti, di cui una soltanto decadrà automaticamente l'11.12.2016, e fornisce alla UE la griglia giuridica per utilizzare metodologie di calcolo del margine di dumping alternative nei confronti della Cina.

1° parte (a) – ("chapeau"): *"In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules".*

Il "cappello" autorizza l'uso di metodologie alternative al "normal market value" interno cinese per la comparazione dei prezzi declinandole in due grandi fattispecie:

2° parte (a)(i): *"If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability".*

La prima fattispecie riguarda i produttori che sono in grado di provare di essere MES e vincola la UE ad utilizzare i prezzi o costi cinesi.

3° parte (a)(ii): *"The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product".*

La seconda fattispecie riguarda i produttori che **NON** sono in grado di dimostrare che sono MES ed autorizza la UE ad utilizzare metodologie "alternative" rispetto all'utilizzo di prezzi o costi cinesi ossia, secondo le regole vigenti, il metodo del "paese analogo".

Secondo Confindustria la decadenza del sub-par. (a)(ii) l'11.12.2016 **non** comporta la decadenza *in toto* del par. (a) ma, secondo quanto disposto alla seconda frase del par. (d), esclusivamente quella del par. (a)(ii). Le disposizioni residuali del par. (a) che rimarranno in vigore dopo la decadenza del par. (a)(ii), e dunque anche dopo il 2016, non fanno venir meno la possibilità – fornita dal sub-par. (a)(i) – di utilizzare "metodologie alternative" oltre tale data. Il cessare della possibilità di avvalersi di tale opzione è infatti condizionato all'effettiva dimostrazione della Cina di soddisfare i criteri MES fissati dalla UE.

Lo stato dell'arte. A meno di dieci mesi dalla data fissata, non vi è ancora una interpretazione univoca delle disposizioni della sezione 15 del Protocollo. La letteratura specializzata prospetta diversi scenari ed altrettanto varie possibili implicazioni per il post-2016. Le conclusioni della maggior parte dei pareri giuridici diffusi sull'argomento indicano che non vi sia l'obbligo a cessare – dal dicembre 2016 – l'applicazione delle metodologie alternative rispetto all'utilizzo dei prezzi e costi cinesi e che, pertanto, il protocollo non disponga alcun vincolo per i membri dell'OMC, quindi anche per la UE, a riconoscere alla Cina lo status MES entro quella data. Al contrario, in base alle informazioni che trapelano dal dibattito istituzionale europeo, sembrerebbe che, oltre al governo cinese e a pochi altri analisti (ad esempio, il Ministero del Commercio svedese), il Servizio giuridico della Commissione europea propenda per un'interpretazione estensiva del Protocollo in favore dell'automaticità ritenendo che tale obbligo sussista per l'Unione Europea.

Gli orientamenti della Commissione Ue. La linea di pensiero della Commissione Ue poggerebbe sulle conclusioni della sentenza dell'Organo di Appello dell'OMC sul caso "*EC-Fasteners*"¹², peraltro assurto alle cronache in questi mesi per avere segnato una svolta, purtroppo negativa, nella storia della difesa commerciale europea¹³. In tale decisione, a margine di un pronunciamento su tutt'altri aspetti, l'*Appellate Body* dell'OMC stabilì che la decadenza del par. 15 (d) del Protocollo 15 anni dalla data di adesione della Cina determina automaticamente la cessazione anche delle disposizioni del par. 15 (a). Il ragionamento di fondo è che, dal momento che il paragrafo 15 (d) stabilisce che queste regole speciali scadranno nel 2016 - prevedendo, dunque, la decadenza del paragrafo 15 (a) - il suo ambito di applicazione non può essere più ampio di quella del paragrafo 15 (a)¹⁴.

Le tesi in dottrina. Insigni giuristi¹⁵ rilevano che tale sentenza non può essere utilizzata per accreditare l'automaticità di cui si discorre, smontandone la deduzione. Inoltre, sempre ad avviso di tali esperti, la sentenza "*EC-Fasteners*" non può essere considerata un precedente analogico vincolante per gli esiti di un'eventuale futura pronuncia dell'OMC sulla specifica materia, dal momento che il suo oggetto non riguarda specificamente l'interpretazione delle disposizioni del Protocollo. Confindustria condivide appieno questa lettura.

¹² WT/DS397/AB/R, AB-2011-2, *European Communities - Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Steel Fasteners from China*, para. 289.

¹³ Confindustria si è occupata estensivamente di questo caso a tutela dei produttori nazionali. In sintesi: dazi antidumping contro le importazioni cinesi di viti ed elementi da fissaggio furono adottati nel 2009 (protezione media 50% con picchi del 74,1%). Successivamente rinnovati per ulteriori 5 anni nel 2015, sono stati abrogati il 29.02.2016 a causa della pronuncia dell'OMC sulla base del ricorso presentato dalla Cina per irregolarità procedurali commesse dai servizi della Commissione Ue.

¹⁴ Testualmente: "[p]aragraph 15(d) of China's Accession Protocol establishes that the provisions of paragraph 15(a) expire 15 years after the date of China's accession (that is, 11 December 2016). (...) Since paragraph 15(d) provides for rules on the termination of paragraph 15(a), its scope of application cannot be wider than that of paragraph 15(a). (...) In other words, paragraph 15(a) contains special rules for the determination of normal value in antidumping investigations involving China. Paragraph 15(d) in turn establishes that these special rules will expire in 2016 and sets out certain conditions that may lead to the early termination of these special rules before 2016"

¹⁵ Bernard O'Connor, "*Market Economy Status for China: The Commission Legal Service Opinion*", Nov. 2015; Prof. Giorgio Sacerdoti, "*Legal Opinion as to the lack of precedential value of the WTO Appellate Body statements in the EC-Fasteners Report concerning the expiration on 11 December 2016 of paragraph 15(a)(ii) of China's Accession Protocol*", 2015.

** Il Prof. Giorgio Sacerdoti è Professore di Diritto Internazionale (Trade and Investment Law) all'Università Bocconi, Milano; è stato membro dell'Organo di Appello dell'OMC (2001-2009) ed è stato chiamato a fornire un parere pro-veritate in relazione ai possibili effetti della sentenza *EC-Fasteners* sull'interpretazione delle disposizioni del Protocollo di adesione della Cina.